Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 7 giugno 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 130 DEL 7 GIUGNO 1937-XV:

LEGGE 29 aprile 1937-XV, n. 786.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

LEGGE 29 aprile 1937-XV, n. 787.
Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 febbraio 1937-XV, n. 782.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, che stabilisce un nuovo sistema di finanziamento, per l'anno 1936, delle Federazioni nazionali di cooperative e per esse dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, che stabilisce un nuovo sistema di finanziamento, per l'anno 1936, delle Federazioni nazionali di cooperative e per esse dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 12 aprile 1937-XV, n. 783.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1937-XV, n. 784.
Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Buenos Aires fra l'Italia e la Repubblica Argentina il 4 marzo 1937.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Buenos Aires il 4 marzo 1937 fra l'Italia e l'Argentina;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piene ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Buenos Aires il 4 marzo 1937 fra l'Italia e la Repubblica Argentina:

1. Protocollo addizionale alla Convenzione commerciale italo-argentina del 5 giugno 1894.
2. Convenzione per regolare l'intercambio commerciale ed i relativi pagamenti.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei termini previsti dagli Accordi anzidetti.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 126. — MANCINI.

Protocollo addizionale alla Convenzione commerciale stipulata fra l'Italia e l'Argentina il 1° giugno 1894.

Il *Governo del Regno d'Italia* e quello della *Repubblica Argentina,* animati dal desiderio di facilitare e sviluppare le loro reciproche relazioni commerciali, hanno convenuto di integrare la Convenzione sul trattamento della Nazione più favorita del 1° giugno 1894, con le stipulazioni seguenti:

Art. 1.

I prodotti naturali o fabbricati, originari di una delle due Alte Parti contraenti, introdotti nel territorio dell'altra, non saranno soggetti in nessun caso a tributi interni sulla vendita, sul trasporto o sul consumo più alti o più onerosi di quelli che gravano i prodotti similari originari in un terzo Paese qualunque.

Art. 2.

I prodotti naturali o fabbricati, originari di una delle Alte Parti contraenti e in transito per il territorio dell'altra, non saranno soggetti a nessun diritto di transito, sia che transitino direttamente, sia che durante il transito debbano essere trasbordati o scaricati, depositati e di nuovo caricati. Gli stessi, in nessun caso, e per nessun motivo, potranno essere sottoposti a un trattamento meno favorevole di quello accordato ai prodotti o merci in transito originari di un terzo Paese qualunque.

La presente esenzione non si estenderà alle varie tasse percepite per coprire le spese effettive inerenti al transito, come magazzinaggio, diritti di gru e mancine, noli ferroviari o fluviali, diritti di statistica e simili, però tali tasse non saranno in nessun caso superiori a quelle che si percepiscono sui prodotti o merci di un terzo Paese qualunque.

Art. 3.

Salvo quanto è disposto all'articolo seguente le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare in alcun modo il commercio reciproco delle merci con proibizioni o restrizioni d'importazione, di esportazione o di transito.

Eccezioni a questa regola, in quanto siano applicabili a tutti i Paesi esteri o ai Paesi che si trovino in identiche condizioni, non potranno aver luogo che nei casi seguenti:

1° in circostanze straordinarie per provviste di guerra;

2° per ragioni di sicurezza pubblica;

3° per monopoli di Stato attualmente in vigore o che potranno essere stabiliti in avvenire;

4° quando si tratti di sottoporre le merci estere alle stesse restrizioni o proibizioni stabilite dalla legislazione interna per la vendita o il trasporto di merci similari di produzione nazionale;

5° per ragioni di polizia sanitaria e in vista della protezione degli animali e delle piante utili contro le malattie, gli insetti e i parassiti nocivi e sopratutto nell'interesse della sanità pubblica e conformemente ai principi internazionali adottati a tali fini.

Art. 4.

Nel caso che una delle Alte Parti contraenti mantenga o istituisca per ragioni di ordine economico un regime di permessi d'importazione o di esportazione, farà alle merci e prodotti dell'altra un trattamento equitativo e il più favorevole possibile per i prodotti colpiti, tenendo conto delle cifre degli scambi normali tra le due Parti, e dell'importo totale dei contingenti da stabilirsi per ogni prodotto.

Art. 5.

Allo scopo di assicurare l'origine delle merci importate, le autorità dell'uno o dell'altro Paese potranno esigere che le stesse vengano accompagnate da un certificato di origine vistato dall'autorità consolare del Paese importatore. Il visto di detti certificati sarà rilasciato senza spese.

Ove il rilascio dei certificati di origine venga reso obbligatorio, i due Governi si comunicheranno l'elenco degli enti o uffici autorizzati a rilasciare detti certificati di origine.

Art. 6.

Il presente Protocollo sarà ratificato secondo la procedura costituzionale di ciascuna delle Alte Parti contraenti e lo scambio delle ratifiche si effettuerà in Roma nel più breve termine possibile. Entrerà in vigore il giorno successivo a quello dello scambio delle ratifiche.

Il presente Protocollo forma parte integrante della Convenzione commerciale stipulata in Buenos Aires fra l'Italia e l'Argentina il 1° giugno 1894, applicandosi in conseguenza ad esso la clausola relativa al termine di vigenza stabilita dall'articolo 11 della citata Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, firmano e muniscono dei loro sigilli il presente Protocollo in due esemplari nelle lingue italiana e spagnola rispettivamente che fanno ugualmente fede, nella città di Buenos Aires addì quattro marzo millenovecentotrentasette.

GUARIGLIA.
SAAVEDRA LAMAS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Convenzione tra il Regno d'Italia e la Repubblica Argentina per regolare l'intercambio commerciale e i relativi pagamenti.

Il *Governo del Regno d'Italia* e il *Governo della Repubblica Argentina,* nell'interesse dei loro reciproci scambi commerciali, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Governo italiano fisserà per l'importazione di merci argentine nel Regno durante l'intero anno 1937 i contingenti in valore indicati nella tabella annessa alla presente Convenzione.

I contingenti di cui alla lista suddetta potranno, in caso di necessità, essere modificati, previa intesa tra le Parti contraenti, mediante spostamenti fra i contingenti per le varie merci.

Art. 2.

Finchè mantenga un regime di permessi di cambio, il Governo argentino s'impegna a prendere tutte le misure necessarie per permettere i trasferimenti di fondi della Repubblica Argentina all'Italia e che questi possano effettuarsi senza dilazioni nè restrizioni di nessuna specie e a un tipo di cambio non meno favorevole di quello applicato ai trasferimenti che si realizzino verso un terzo Paese qualunque, fino a coprire il valore F. O. B. dell'esportazione regolare di prodotti argentini verso l'Italia, dopo di aver dedotta una somma ragionevole annua per il servizio del debito pubblico argentino.

Art. 3.

Finchè il Governo d'Italia mantenga un regime di controllo delle divise, s'impegna a prendere tutte le misure necessarie per permettere la liquidazione di tutti i crediti a favore dell'Argentina e che i corrispondenti trasferimenti di fondi possano realizzarsi senza dilazioni nè restrizioni di nessuna specie e a un tipo di cambio non meno favorevole di quello applicato ai trasferimenti che si realizzino verso un terzo Paese qualunque.

Art. 4.

Ambo i Governi convengono di designare una Commissione mista con sede in Buenos Aires, che avrà l'incarico di analizzare l'andamento degli scambi tra i due Paesi e di suggerire le misure che consideri convenienti per regolarizzarli quando fosse necessario, agli effetti della migliore applicazione di questa Convenzione.

Art. 5.

La presente Convenzione si considererà in vigore dal 1° gennaio 1937 e durerà per il termine di un anno; ma se non fosse denunziata con tre mesi di anticipo sulla data di scadenza, si considererà prorogata per periodi successivi di un anno.

In questo caso i due Governi si metteranno d'accordo circa l'ammontare dei contingenti dell'anno seguente.

In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, firmano e muniscono dei loro sigilli la presente Convenzione in due esemplari nelle lingue italiana e spagnola, rispettivamente che fanno ugualmente fede, in Buenos Aires addì quattro marzo millenovecentotrentasette.

GUARIGLIA.
SAAVEDRA LAMAS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Tabella annessa alla Convenzione

Lista dei contingenti per l'importazione in Italia di prodotti argentini durante il 1937 (valori F. O. B.)

PRODOTTI	Valore in milioni di lire italiane	NOTE
Frumento	150 —	(1) Sono compresi in tale cifra gli acquisti diretti della Amministrazione Militare. Qualora entro nove mesi detta cifra venga raggiunta, sarà consentito un extra contingente di dieci milioni da utilizzare nel quarto trimestre. (2) L'uva deve essere senza tralci e foglie, e sarà accompagnata dai certificati di origine e fitosanitario. All'atto della introduzione nel Regno sarà sottoposta alle normali visite fitopatologiche. (3) Per la frutta fresca diversa dall'uva saranno rispettate integralmente le vigenti disposizioni italiane in materia fitosanitaria.
Lane naturali	100 —	
Carni congelate e refrigerate	50 — (1)	
Granturco	50 —	
Pelli crude	20 —	
Miscela di granturco con altri prodotti	10 —	
Cotone greggio	10 —	
Estratti di carne	10 —	
Seme di lino	10 —	
Avena	10 —	
Materie concianti	10 —	
Orzo	3 —	
Semi non oleosi	3 —	
Burro di latte	2 —	
Sevo industriale	2 —	
Caseina	1,7	
Crine animale	1,5	
Budella salate	1 —	
Uva	1 — (2)	
Altra frutta fresca	0,5 (3)	
Concimi organici	0,8	
Corna, ossa e materie affini	0,5	
Carni preparate	0,5	
Altri prodotti	2,5	
TOTALE	450 — milioni di lire	

REGIO DECRETO 3 maggio 1937-XV, n. 785.

Norme per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di capitano nel Corpo delle armi navali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e particolarmente l'articolo 57;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse norme, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina, per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di capitano nel Corpo delle armi navali della Regia marina.

Art. 2.

Le istruzioni ed il programma di esame per l'avanzamento al grado di capitano nel Corpo delle armi navali della Regia marina saranno stabiliti con decreto del Ministro per la marina.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° maggio 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 8. — MANCINI.

Norme per l'avanzamento al grado di capitano nel Corpo delle armi navali.

Art. 1.

Il Ministro per la marina, con suo decreto da pubblicare nel Foglio d'ordini ministeriale, indice l'esame di concorso prescritto per l'avanzamento a capitano nel Corpo delle armi navali.

Art. 2.

L'esame di concorso per l'avanzamento al grado di capitano delle Armi navali comprende una prova scritta ed una orale sul programma da approvare con decreto del Ministro per la marina.

Art. 3.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina, ed è composta come segue:

presidente: il direttore generale delle Armi ed armamenti navali ovvero un ufficiale generale Armi navali;

membri: un capitano di vascello o di fregata; tre colonnelli o ten. colonnelli delle Armi navali;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina di grado non inferiore all'8°.

Possono essere aggregati alla Commissione, con voto, professori civili.

Art. 4.

La data e la sede degli esami sono di volta in volta fissate dal Ministero della marina.

Per lo svolgimento delle prove è assegnato un periodo di tempo stabilito dalle istruzioni per l'applicazione del presente decreto.

Art. 5.

Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non possono comunicare con loro o con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti. Chi contravviene a queste disposizioni è escluso dagli esami.

La vigilanza durante la prova è esercitata dalla Commissione esaminatrice secondo le modalità stabilite dalle istruzioni e le altre fissate dal presidente della Commissione stessa. Questi potrà richiedere al Ministero il concorso di una Commissione di vigilanza.

Art. 6.

I lavori debbono essere scritti su carta contrassegnata dalla firma di uno dei componenti la Commissione e da apposito timbro.

Terminato il lavoro il candidato senza firmarlo o apporvi altro segno qualsiasi lo pone in busta entro cui mette altra busta chiusa contenente il suo nome e cognome. Quindi consegna tutto ad uno dei membri presenti della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza che provvede a far suggellare il piego che viene firmato dai membri presenti e dal segretario con l'indicazione dell'ora della presentazione.

Il candidato deve porre nella busta tutti i fogli di carta che ha ricevuto.

Art. 7.

L'esame dei lavori scritti e le votazioni relative da parte della Commissione hanno luogo senza prendere cognizione del nome dell'autore.

Terminato l'esame di tutti i lavori vengono aperte le buste contenenti i nomi degli autori.

Art. 8.

Ultimato l'esame di ciascun lavoro la Commissione procede a due distinte votazioni: una segreta intesa a stabilire l'idoneità o meno del candidato, l'altra palese per la classificazione di merito.

La votazione segreta ha luogo per palline bianche e nere da deporre in un'urna a due divisioni, una bianca e l'altra nera. Il commissario che ritiene il candidato idoneo pone la pallina bianca nella divisione bianca, la nera nella divisione nera: inversamente procede nel caso di inidoneità.

Il presidente accertato che il complesso delle palline deposte nell'urna corrisponde al numero dei commissari, dichiara il candidato idoneo se nell'urna bianca constata in maggioranza le palline bianche; inidoneo nel caso contrario.

Terminata la votazione segreta si procede a quella palese, anche per i candidati i quali non sono risultati idonei, seguendo l'ordine inverso di grado e di anzianità dei componenti la Commissione.

Ciascun commissario dispone di venti punti di cui i primi nove servono per graduare i non idonei: nessun commissario può dare più di nove punti ai candidati che furono dichiarati inidonei a maggioranza, nè meno di dieci a coloro dichiarati idonei.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati dichiarati idonei nella prova scritta.

Al termine della prova orale di ciascun candidato si procede alle due votazioni nel modo anzidetto.

Art. 9.

Per ogni seduta della Commissione è redatto verbale che, previa lettura ed approvazione, è firmato dal presidente, dai membri e dal segretario.

Al verbale dell'ultima seduta è allegato anche lo stato generale delle votazioni firmato dal presidente e dal segretario ove i candidati sono ripartiti in ordine di merito, distinguendo gli idonei dai non idonei, con l'indicazione per ciascuno dei risultati parziali delle votazioni e di quello complessivo. Quindi il presidente rimette al Ministero della marina (Gabinetto) i verbali delle sedute e lo stato generale suindicato, nonchè i lavori che lo stesso Ministero conserva nei suoi atti.

Art. 10.

Il Ministro per la marina, riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami, ne approva i risultati che sono pubblicati nel Foglio d'ordini ministeriale.

Art. 11.

Lo stato generale di cui all'art. 9 deve essere comunicato, insieme agli altri documenti prescritti dalle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, alla Commissione di avanzamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 7 maggio 1937-XV.
Costituzione del Comitato tecnico corporativo per le fibre tessili nazionali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, relativo alla costituzione della Corporazione dei prodotti tessili;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, relativo alla costituzione della Corporazione della chimica;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Ritenuta l'opportunità di costituire, in seno alla Corporazione dei prodotti tessili, un Comitato tecnico corporativo per lo studio dei problemi relativi all'impiego delle fibre nazionali nella produzione tessile;

Decreta:

Art. 1.

È costituito, presso il Ministero delle Corporazioni, il Comitato tecnico corporativo per le fibre tessili nazionali.

Esso ha lo scopo di studiare e promuovere la disciplina dei rapporti economici fra i produttori e le industrie consumatrici delle fibre tessili vegetali ed artificiali, di origine nazionale, con particolare riguardo alla sostituzione delle fibre d'importazione.

Esso ha, altresì, il compito di proporre i provvedimenti più idonei all'incremento della produzione ed alla diffusione del consumo dei filati e tessuti, puri o misti, prodotti con l'impiego totale o parziale di fibre nazionali ed aventi proprie e determinate caratteristiche, che valgano a farli affermare, sul mercato nazionale e su quello internazionale, come nuove produzioni italiane, ed a contraddistinguerli dalle similari produzioni estere.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dall'on. avv. Gino Olivetti, vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili, ed è composto dei seguenti membri:

On. Ercole Varzi,
Gr. uff. dott. Franco Marinotti,
Dott. Vittorio Pirera,
Comm. Oreste Montagna,
On. Antonio Aghemo,
Dott. Roberto Roversi,
Comm. Umberto Craighero,
Cav. Francesco Tiberio,
Comm. Achille Castelli,
Cav. Vincenzo De Tullio,
On. Lionello Garbaccio,
Cav. di gr. cr. ing. Raimondo Targetti.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cav. uff. dottore Francesco Caccioppoli, che può essere sostituito, in caso di assenza od impedimento, dal dott. Antonio De Porcellinis.

Art. 3.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, qualora lo ritengano i rispettivi Ministri, funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi da discutere.

Il direttore generale del lavoro e del Segretariato delle Corporazioni può farsi rappresentare dal funzionario incaricato delle funzioni di segreteria, ai sensi dell'articolo precedente.

Possono altresì intervenire, su richiesta del presidente, persone particolarmente esperte nelle materie di competenza del Comitato.

Art. 4.

Per l'esame dei problemi che interessano le industrie chimiche connesse a quelle tessili, possono partecipare ai lavori del Comitato i rappresentanti della Corporazione della chimica che vengano all'uopo designati dal presidente della Corporazione stessa, d'intesa con il presidente del Comitato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(1755)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 maggio 1937-XV.
Nomina del grand'uff. Nicola Titi a membro della Corporazione della chimica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII che costituisce la Corporazione della chimica;
Visto il proprio decreto 8 novembre 1934-XII, con il quale il comm. Dino Concina è stato nominato membro della Corporazione della chimica in rappresentanza dei datori di lavoro per l'industria degli olii minerali;
Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del gr. uff. Nicola Titi a componente della Corporazione della chimica in sostituzione del comm. Dino Concina, deceduto;
Su proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il gr. uff. Nicola Titi è nominato membro della Corporazione della chimica, quale rappresentante dei datori di lavoro per l'industria degli olii minerali, in sostituzione del comm. Dino Concina.

Roma, addì 21 maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

(1754)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1937-XV.
Istituzione di speciali biglietti ferroviari di andata e ritorno Roma-Fiumicino.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C.311.4 del 15 maggio 1937-XV;
Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato »;
Visto l'art. 3 comma *b*) del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XIII, n. 1948;
Visti i decreti Ministeriali n. 3507 del 20 giugno 1935, n. 103 del 9 luglio 1935, n. 608 del 10 settembre 1935, n. 73 del 2 luglio 1936 e n. 490 del 4 agosto 1936;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'istituzione di biglietti di andata-ritorno da Roma Termini, Roma Tuscolana, Roma Ostiense, Roma Trastevere e da Magliana per Fiumicino, al prezzo speciale di lire tre.

Art. 2.

Il provvedimento avrà la durata di tre mesi a decorrere dal 15 giugno 1937-XV.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

(1734)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1937-XV.
Colorante per il petrolio, i residui della distillazione di oli minerali e gli spiriti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1924, che ammette un nuovo denaturante generale degli spiriti;
Visto il decreto Ministeriale 20 settembre 1928, che detta le norme per la importazione in franchigia di un contingente annuo di residui della distillazione di oli minerali, impiegati nella fabbricazione di antiparassitari delle piante da frutta;
Visto il decreto Ministeriale 23 febbraio 1931, che sostituisce il colorante per il petrolio destinato alla motoaratura;
Visto il decreto Ministeriale 25 settembre 1931, concernente le caratteristiche dei residui della distillazione di oli minerali da destinarsi alla combustione;
Visto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1934, che detta le norme per la concessione della esenzione daziaria ai residui della distillazione di oli minerali, avente determinate caratteristiche, destinati alla motoaratura;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione di taluni coloranti prescritti per l'ammissione dei residui della distillazione di oli minerali e degli spiriti allo speciale regime di favore stabilito dalle singole leggi per i detti prodotti, in quanto destinati a determinati usi agevolati.

Determina:

Art. 1.

Il colorante « Somalia III », prescritto per la colorazione del petrolio e dei residui della distillazione degli oli minerali da ammettersi, in quanto destinati a determinati usi agevolati, allo speciale regime di favore stabilito dalle vigenti norme legislative è sostituito col colorante denominato « Somalia IV ».
La quantità di colorante da aggiungere ad ogni quintale di prodotto è stabilita nella misura di gr. 1 di « Somalia IV ».

Art. 2.

Il colorante « Bleu Sudan G. » prescritto per la colorazione dei residui della distillazione di oli minerali aventi determinate caratteristiche, da ammettersi, in quanto destinati alla motoaratura, alla esenzione da diritti di confine, è sostituito con il colorante denominato « base del verde Alizarina G. ».
E' data peraltro facoltà alle ditte interessate di adoperare per la colorazione dei detti residui anche il colorante denominato « bleu per oli minerali M. ».
La quantità di materia colorante da aggiungere ad ogni quintale di prodotto è stabilita nella misura di gr. 10, rispettivamente di « base del verde Alizarina G. » e di « bleu per oli minerali M. ».

Art. 3.

Il colorante « Sudan IV » nei casi in cui il suo impiego è prescritto per la colorazione degli spiriti, è sostituito, a tutti gli effetti, col colorante denominato « Somalia IV ».
Il presente decreto avrà efficacia dal 1° luglio 1937 e sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(1735)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1937-XV.

Esonero dal pagamento del diritto erariale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico impiegati in talune industrie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 22 aprile 1937, n. 625;
Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane e I. I.;

Decreta:

Art. 1.

Le industrie della fabbricazione della formaldeide, degli eteri metilici (cloruro, bromuro, ioduro, solfato, acetato, salicilato ecc. di metile), dei prodotti chimici in cui entrano radicali metilici o metilenici (metilamine, metilaniline, esametilentetramine, nitroanisoli ecc.) sono ammesse a godere della esenzione del diritto erariale, di cui al secondo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, sull'alcool metilico impiegato nella loro preparazione.

Analoga agevolazione è concessa alle industrie della fabbricazione degli eteri propilici ed isopropilici, delle aldeidi propionica ed isopropionica per gli alcoli propilico ed isopropilico impiegati.

Art. 2.

Per le lavorazioni di cui al precedente articolo saranno osservate le norme e le cautele stabilite dalle vigenti disposizioni per l'esonero della imposta di fabbricazione sugli alcoli adulterati con i denaturanti generale o speciali per impiego in usi industriali.

Roma, addì 30 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(1736)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1937-XV.

Applicazione della tassa di scambio ridotta di L. 0,50 % per i prodotti antiparassitari e fertilizzanti « Coccidol » e « Fitodrin ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 per cento per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie direttamente utilizzabili, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;

Ritenuto che i prodotti denominati « Coccidol » e « Fitodrin » rispondono al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitari e fertilizzanti in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che pertanto è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 per cento stabilita dall'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, è estesa a decorrere dal 1° giugno 1937-XV agli scambi dei prodotti antiparassitari e fertilizzanti posti in commercio con le denominazioni « Coccidol » e « Fitodrin ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(1752)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1937-XV.

Costituzione del collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo per il triennio 1937-1940.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, riguardante la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) con sede in Roma;

Viste le designazioni del Ministro per l'interno e degli Istituti partecipanti alla costituzione del capitale dell'Ente sopraindicato;

Decreta:

A far parte del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo per il triennio 1937-1940, sono chiamati:

Balducci gr. uff. dott. Gaetano, consigliere della Corte dei conti;

Ritellini cav. dott. Federico, consigliere della Ragioneria generale dello Stato;

Bianco cav. uff. rag. Armando, primo ragioniere nel Ministero dell'interno;

Bocchini comm. rag. Alfredo, direttore centrale del Banco di Napoli;

Meo comm. dott. Francesco, consigliere nel Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(1753)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 2 giugno 1937-XV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 720, che ha dato esecuzione all'Accordo di carattere commerciale stipulato in Roma, tra l'Italia e la Danimarca, il 30 marzo 1937-XV.

(1756)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 2 giugno 1937-XV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 728, che autorizza la concessione di un contributo finanziario all'Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani.

(1757)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile in Roma.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 19 maggio 1937-XV, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un immobile in Roma da servire per la costruzione della sede centrale dell'Opera stessa.

(1713)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO . PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 119

Media dei cambi e dei titoli

del 2 giugno 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,62
Francia (Franco)	84,65
Svizzera (Franco)	433,50
Argentina (Peso carta)	5,81
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,205
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,20
Danimarca (Corona)	4,1795
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,704
Olanda (Fiorino)	10,4485
Polonia (Zloty)	360,05
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,827
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,50
Id. 3,50 % (1902)	71,40
Id. 3,00 % (Lordo)	53,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,30
Rendita 5 % (1935)	93,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,125
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,35
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,575
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,90
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,80
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,85

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa soc. cooperativa « Il Progresso agricolo » di Alia (Palermo).

L'anno 1937-XV, il giorno 24 del mese di maggio, in Alia, nei locali della Cassa comunale.

Sono presenti i signori Filippo Battaglia fu Rosolino, Vincenzo Cardinale fu Lucio, Pietro Drago fu Vincenzo, componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa soc. cooperativa « Il Progresso agricolo », nominato con provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a seguito del decreto del Capo del Governo del 5 maggio 1937, ed insediati dal commissario straordinario con verbale di oggi stesso.

I suddetti signori nella qualità, sono qui riuniti dietro formale invito del commissario straordinario, avv. Maurizio Catti, per procedere alla nomina del presidente il Comitato stesso, che viene designato all'unanimità nella persona del signor Vincenzo Cardinale fu Lucio.

Letto e sottoscritto.

Alia, li 24 maggio 1937 - Anno XV

Vincenzo Cardinale fu Lucio — Filippo Battaglia — Pietro Drago.

(1741)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 150 posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del Tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, concernente l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la nota n. 7146 del 17 maggio 1937-XV, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza a bandire, con la procedura d'urgenza, nel ruolo degli Uffici provinciali del Tesoro un concorso per 150 posti di gruppo *B* (volontario);

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 150 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro, al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

1° diploma di maturità classica o scientifica;

2° diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla Sezione commerciale di un Istituto tecnico del Regno.

Sono ritenuti validi anche i diplomi di licenza liceale e di Istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico matematica) ed i diplomi degli Istituti commerciali conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze - Direzione generale del Tesoro, o alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande stesse dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio degli aspiranti, del loro recapito, e della sede di esami preferita, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 26° anno di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti forniti di laurea che non abbiano superato l'età di 28 anni.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, nonchè per il personale non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella Ferroviaria;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta, morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà, o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario, di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. produrranno il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, essi inoltre presenteranno la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O. dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal Prefetto;

8° titolo originale di studio o copia autenticata dal Regio notaio;

9° certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935-XIII.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario) se trattasi del capoluogo di Provincia del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica, da S. E. il Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice-segretari ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F., mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice-segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del P.F.S. e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno essere

ratificati da S. E. il Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice-segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Il personale non di ruolo di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, esibirà un certificato del capo ufficio in bollo da L. 4, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale del Tesoro), dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del cap. VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 20, 21 e 22 settembre 1937-XV.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche in alcune o in tutte le altre sedi indicate nell'art. 12 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile della sede, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., agli idonei ex combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo degli Uffici provinciali del Tesoro (gruppo *B*) e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice segretario, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina a volontario compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata nonchè un assegno lordo mensile di L. 700, diminuito del 12 per cento, a mente del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e del 6 per cento a mente del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e aumentato dell'8 per cento a mente del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, salvo l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno è di L. 350 mensili lordo, diminuito del 12 per cento ed aumentato a norma del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719. Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. — Nozioni di diritto costituzionale.
2. — Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda.

1. — Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza.

1. — Principî di economia politica e scienza delle finanze.

PROVA ORALE.

La prova orale oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1. — Nozioni generali di procedura civile.
2. — Principî generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
3. — Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione finanziaria al centro ed alla periferia.
4. — Attribuzioni della Corte dei conti e del Consiglio di Stato.
5. — Nozioni di statistica

Il Ministro: DI REVEL.

(1730)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 200 posti di alunno d'ordine nel ruolo degli Uffici provinciali del Tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, concernente l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la nota n. 7146 del 17 maggio 1937-XV, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza a bandire « con la procedura d'urgenza » nel ruolo degli Uffici provinciali del Tesoro un concorso per 200 posti di gruppo C (alunno d'ordine in prova);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 200 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine degli Uffici provinciali del Tesoro (gruppo C), al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza da scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica, o la licenza del triennio preparatorio delle scuole e di istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro, o alle Intendenze di finanza) entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande stesse dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio degli aspiranti, del loro recapito, e della sede di esami preferita, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Le Intendenze di finanza, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportate condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343; nonchè per il personale non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno 2 anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta, morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà, o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicu-

rezza nazionale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. produrranno il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; essi inoltre presenteranno la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O. dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal Prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

8° titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;

9° certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P. N. F., ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935.

Per gli iscritti al P. N. F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P. N. F., mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del P. N. F. o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al P. N. F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del P. F. S. e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P. N. F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso dal Segretario del P. N. F. sammarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del P. N. F. o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Il personale non di ruolo di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, esibirà un certificato del capo ufficio in bollo da L. 4 attestante la durata e la qualità del servizio straordinario.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I candidati che dimostrano di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente qualora presentino una attestazione della Autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero, Direzione generale del Tesoro, dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova negli Uffici provinciali del Tesoro senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del cap. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 27 e 28 settembre 1937-XV.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* almeno 15 giorni prima della data degli esami, che le prove

scritte, oltre che a Roma abbiano luogo anche in alcune o in tutte le altre sedi indicate nell'art. 12 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185. I candidati avranno comunicazione in tempo utile della sede, dell'ora, e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., agli idonei ex combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 177, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172.

Un decimo dei posti messi a concorso è riservato al personale civile non di ruolo, ai sensi dell'art. 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del Tesoro e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno d'ordine in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata; nonchè un assegno lordo mensile di L. 425, da detrarsi la ritenuta del 12 %, di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e da aumentare dell'8 % ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, salvo l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni. Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno è di L. 212,50 mensili, lordo diminuito del 12 % ed aumentato a norma del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

1° Componimento italiano.

Parte seconda:

1° Problema di aritmetica elementare, compreso la regola del tre composto;

2° Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVE ORALI.

1° Diritti e doveri dell'impiegato;

2° Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi;

3° Carta del lavoro;

4° Elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie;

5° Nozioni di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Il Ministro: Di Revel.

(1731)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorsi a 14 posti di disegnatore tecnico aggiunto d'artiglieria e genio (gruppo B).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1935-XIII, n. 1956, che apporta modifiche alle norme sul reclutamento del personale dei disegnatori tecnici d'artiglieria e genio;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, concernente agevolezze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo del 3 ottobre 1936-XIV concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esami ai sottoindicati posti (di grado 11°) nel ruolo dei disegnatori tecnici d'artiglieria e genio (gruppo *B*):

a) disegnatore tecnico aggiunto nella specialità tecnologico-meccanica, posti n. 8;

b) disegnatore tecnico aggiunto nella specialità architettonico-edile, posti n. 6.

Art. 2.

Ai concorsi suddetti possono prender parte coloro che sono muniti di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, il limite massimo di età è elevato a 35 anni, e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 39.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di 4 anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI, di S. E. il Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è elevato a 35 anni a favore dei richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali, i quali potranno essere ammessi ai presenti concorsi anche se per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti esami di concorso per lo stesso impiego.

Con l'aumento del limite di età di cui al precedente comma si cumulano gli altri aumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

I precedenti due commi si applicano anche ai candidati che siano stati richiamati alle armi nelle circostanze ivi indicate, i quali all'atto della presentazione delle domande di ammissione ai concorsi non si trovino più in servizio militare.

Coloro che si trovino ad aver superato il limite massimo d'età prescritto per il reclutamento nel ruolo di cui ai concorsi indetti col presente decreto, i quali chiesero di partecipare ai concorsi per disegnatore tecnico aggiunto d'artiglieria e genio (in ambedue le specialità) indetti col decreto Ministeriale 8 febbraio 1936 e che furono poi sospesi e successivamente revocati, sono ammessi ai concorsi di cui al presente decreto indipendentemente dal requisito dell'età, e pertanto, ove intendano parteciparvi, debbono presentare la domanda di ammissione e i documenti prescritti nel termine e con le modalità di cui al presente decreto.

Al personale statale in servizio civile non di ruolo comunque denominato, alla data del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, numero 2109, che dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, numero 742, ed entro il 18 dicembre 1936-XV, data di entrata in vigore del citato R. decreto-legge n. 2109, abbia riportata idoneità in pubblico concorso per nomine nei ruoli del personale di gruppo *B* o parificabile delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, non si applica alcun limite di età per l'ammissione ai presenti concorsi.

Si prescinde dal limite massimo di età, per l'ammissione ai presenti concorsi nei riguardi di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e del personale civile non di ruolo che, al 4 febbraio 1937 (data del R. decreto-legge n. 100) presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Nei riguardi del personale non di ruolo, di cui al comma precedente, non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di obblighi militari.

Per l'ammissione ai concorsi è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, lo abbiano prestato ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Dai predetti concorsi sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, con la specifica indicazione della specialità (tecnologico-meccanica o architettonico-edile), redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1°) il loro preciso recapito;

2°) i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato e insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale e copia del medesimo autenticata da notaio, di:

a) abilitazione a perito tecnico conseguita presso un Regio istituto nazionale di istruzione professionale o presso un Regio istituto industriale, oppure licenza di Regio istituto industriale conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto della specialità tecnologico-meccanica;

b) maturità artistica conseguita presso un Regio liceo artistico, oppure abilitazione tecnica in agrimensura, oppure abilitazione a perito edile conseguita presso un Regio istituto industriale, per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto della specialità architettonico-edile;

2° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal prefetto;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del P. N. F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. Detto certificato può anche essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e contro-firmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sammarinese; quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, debbono contenere l'attestazione che l'iscrizione è stata ininterrotta ed essere, in ogni caso, vistati per ratifica, da S. E. il Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

7° certificato medico, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un ufficiale medico di servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente i servizi sanitari di un ente delle dette Forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente il servizio sanitario che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, numero 1312; gli invalidi per la causa nazionale, di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, e gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione delle benemerenze di guerra, per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare (servizi civili), per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che prestino, senza interruzione, servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, da almeno due anni, alla data 4 febbraio 1937-XV, certificato attestante tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono, ovvero, per coloro che siano in servizio civile non di ruolo, comunque denominato, alla data 7 dicembre 1936-XV, ed abbiano riportato dopo il 5 aprile 1933 ed entro il 18 dicembre 1936-XV l'idoneità in pubblico concorso per nomina nei ruoli del personale del gruppo *B* o parificabile delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, certificato rilasciato dalla competente Amministrazione, da cui risulti l'idoneità come sopra conseguita e la qualità di dipendente statale in servizio civile non di ruolo alla data 7 dicembre 1936-XV;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciata dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia di data recente con la firma del concorrente, debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza della Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande che, entro il termine sopra fissato, non perverranno al Ministero della guerra, corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno nelle prove grafiche e nella prova orale di cui ai programmi annessi al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove grafiche saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti dovranno riportare una media di almeno sette decimi nelle prove grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non otterrà la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

Per detti concorsi saranno formate due distinte graduatorie, in base ai punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nei rispettivi esami.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria saranno applicati i diritti stabiliti dalle seguenti disposizioni:

a) art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, e art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, e degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

b) art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, e articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito nella legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, e di coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

c) art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777 e articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale e degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

d) art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Il collocamento nel ruolo dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio dei vincitori dei concorsi, sarà ai sensi dell'art. 2 primo comma, del R. decreto 17 ottobre 1935-XIII, n. 1956, effettuato in base alla votazione complessiva riportata dai candidati nei rispettivi esami.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicati nel Giornale militare ufficiale.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori dei concorsi assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929-VII del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre, se vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, e all'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 maggio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: PARIANI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

ai posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio.

A) SPECIALITÀ TECNOLOGICO-MECCANICA.

Prove grafiche.

1. — Progetto di sviluppo di meccanismi.

Dato lo schizzo di larga indicazione di un congegno, sviluppare l'idea meccanica, calcolare le dimensioni degli organi essenziali e procedere alla compilazione degli schizzi atti alla riproduzione.

Il candidato dovrà, in particolareggiata esposizione scritta, illustrare il concetto seguito, chiarire la soluzione adottata ed esporre le calcolazioni compiute per il dimensionamento strutturale dei vari elementi costituenti il congegno.

La relazione scritta darà prova della capacità ad esprimersi del candidato, in forma chiara e propria; gli schizzi allegati costituiranno saggio della abilità professionale grafica del condidato.

2. — Disegno di rilievo dal vero di parti di macchine.

Dato al vero un meccanismo, od elemento di macchina, ricavare il disegno costruttivo quotato, completo nelle varie rappresentazioni, in modo che possa servire alla sicura riproduzione di officina.

3. — Disegno geometrico e geometria descrittiva.

Risolvere uno o più problemi relativi alle seguenti nozioni di disegno geometrico o geometria descrittiva.

1. Costruzione sui triangoli e quadrilateri — Divisione della circonferenza — Poligoni regolari inscritti e circoscritti — Poligoni stellati — Costruzione grafica dell'elisse, della iperbole, della parabola, di curve a più centri, della spirale, della elica. Evolventi, cicloidi, epicicloidi, ipocicloidi.

Copia, riduzione e ingrandimento di disegni — Saggi delle scritture in uso.

2. Proiezioni ortogonali, prospettiva e prospettiva parallela.

Rappresentazione grafica per mezzo delle proiezioni ortogonali e rappresentazione prospettiva dei solidi più comuni.

Proiezioni assonometriche — Intersezioni di superfici diverse.

Penetrazione dei poliedri fra loro e nei solidi più comuni (sfera, cilindro, cono) — Superfici di rivoluzioni, superfici rigate, ombre.

Proiezioni col metodo dei piani quotati.

N.B. — La durata delle prove grafiche è fissata in 6 ore.

Prova orale.

1° Cultura tecnica.

Nozioni di meccanica applicata alle costruzioni e resistenza dei materiali.

Forze e loro rappresentazione grafica — Composizione e decomposizione — Momenti — Coppie — Centri di gravità e sua determinazione per linee, superficie e volumi più comuni.

Moto uniforme, vario — Rotatorio — Oscillatorio — Elementi essenziali e caratteristici.

Macchine semplici — Ingranaggi — Trasmissioni.

Leggi fondamentali della dinamica.

Azioni deformanti (trazione, compressione, taglio, flessione e azione combinata). Applicazioni relative.

Caldaie, motrici a vapore, motrici a scoppio, motrici e macchine idrauliche.

Cenni sulla produzione del ferro e dell'acciaio e sulla tecnologia del lavoro a caldo e con macchine da truciolo.

Macchine utensili per la lavorazione del legno.

2° Cultura generale.

A) Matematica, fisica, chimica, elettricità.

Matematica:

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, *frazionari* e decimali. Calcolo letterale ed algebrico — Equazioni di 1° e 2° grado — Calcolo logaritmico.

Geometria piana: retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida: angoli diedri e poliedri, solidi comuni, misure di superficie e volumi.

Trigonometria rettilinea: sino alla risoluzione dei triangoli. Fisica, chimica ed elettricità.

Fisica — Proprietà generale dei corpi e proprietà dei solidi — Peso specifico e densità.

Cenni di idrostatica — Aerostatica — Acustica — Ottica — Termologia, magnetismo — Elettrostatica — Elettrodinamica — Principi essenziali, leggi fondamentali, applicazioni industriali pratiche relative.

Chimica — Fenomeni chimici — Atomi e molecole — Valenza — Acidi — Sali — Basi — Idrogeno — Ossigeno — Azoto — Aria — Acqua — Cloro — Solfo — Carbonio — Composti relativi.

Metalli principali: ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino. Le principali leghe.

B) Elementi generali di statistica.

Statistica teorica.

Generalità. La funzione del procedimento induttivo nell'indagine scientifica. Concetto di statistica.

I dati statistici. La rivelazione e lo spoglio. Organi preposti alle rilevazioni statistiche: organi centrali e organi periferici; l'Istituto Centrale di statistica. Il dato statistico, le tabelle statistiche. Valutazione critica dei dati. Errori, loro scoperta ed eliminazione. L'impiego di macchine nello spoglio e nell'elaborazione dei dati.

I metodi statistici. La metodologia statistica. L'espressione numerica e i metodi matematici della statistica. La comparabilità dei dati. Confronti fra dati effettivi e confronti fra dati ridotti con procedimenti semplificativi: la comparabilità ottenuta mediante i rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche, ecc.

Le leggi statistiche. La regolarità dei fenomeni statistici. Cenni sul principio di probabilità. Legge dei grandi numeri.

Statistica applicata.

a) Statistiche della popolazione e demografia.

Stato e movimento della popolazione con particolare riguardo all'Italia: censimenti e classificazioni che ne derivano. Densità della popolazione. Statistica dei matrimoni, delle nascite e delle morti, statistica dei movimenti migratori interni ed esterni. Quozienti generici sul movimento naturale (nuzialità, natalità, mortalità) e del movimento sociale della popolazione. Cenni sui quozienti specifici. Cenno sulle tavole di sopravvivenza e di mortalità e sul loro impiego.

Denatalità, sviluppo della popolazione e politica mussoliniana della popolazione. Urbanesimo.

b) Statistiche economiche.

Le principali statistiche della vita economica nazionale, con particolare riguardo all'Italia: 1) censimenti industriali e agricoli; 2) produzione, scambi, moneta, risparmio, salari, prezzi.

Cenni sui numeri indici dei prezzi e del costo della vita.

B) SPECIALITÀ ARCHITETTONICO-EDILE.

Prove grafiche.

1. — Disegno architettonico.

Il tema verterà sullo studio del prospetto e la formazione di piante e sezioni di un edificio destinato ad uso militare di cui sarà data la pianta schematica del pianterreno e le altezze dei vari piani: oppure saranno date le indicazioni fondamentali a ben precisarne la struttura, la forma, la destinazione ed il numero degli ambienti che deve avere.

Il candidato dovrà dar prova di saper applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica ed una appropriata e razionale distribuzione degli ambienti.

Inoltre il candidato compilerà una particolareggiata descrizione dell'edificio che servirà a dare la prova della sua capacità ad esprimersi in forma chiara e propria.

2. — Disegno topografico.

Il tema consisterà:

a) nel ricavare il profilo longitudinale e le sezioni trasversali di una strada o di un canale o corso d'acqua di cui si conoscono il tracciato, le distanze e le quote dei punti della livellazione, o la planimetria a curve del livello;

b) nel tracciare sopra un piano quotato una strada, ricavarne i profili trasversali e longitudinali;

c) nell'esecuzione di un disegno a curve di livello dati i profili altimetrici e le sezioni trasversali del terreno; e nel tracciare il profilo altimetrico del terreno secondo una o più date rette di un piano quotato od a curve di livello.

3. — Disegno geometrico e geometria descrittiva.

Il candidato risolverà uno o più problemi relativi alle seguenti nozioni di disegno geometrico e geometria descrittiva:

1) Costruzioni sui triangoli e quadrilateri — Divisione della circonferenza — Poligoni regolari iscritti e circoscritti — Poligoni stellati — Costruzione grafica dell'elisse, dell'iperbole, della parabola, di curva a più centri, della spirale, dell'elica.

Evolventi, cicloidi, epicicloidi, ipocicloidi.

Copia, riduzione e ingrandimento di disegni — Saggi delle scritture in uso.

Combinazioni geometriche ornamentali.

2) Proiezioni ortogonali, prospettiva e prospettiva parallela.

Rappresentazione grafica per mezzo delle proiezioni ortogonali e rappresentazione prospettiva dei solidi più comuni.

Proiezioni assonometriche.

Intersezioni di superfici diverse — Penetrazione dei poliedri più semplici fra loro e nei solidi più comuni (sfera, cilindro, cono).

Superfici di rivoluzione: superfici rigate — Ombre.

Proiezioni col metodo dei piani quotati.

N.B. — La durata delle prove grafiche è fissata in 6 ore.

Prova orale.

1° Cultura tecnica.

Topografia — Planimetria — Tracciamento di allineamenti e di curve — Rilievo dei terreni con scopi e longimetri — Calcolo della loro superficie ed esecuzione del disegno.

Rilevamento di un terreno con le poligonali — Rilievo dei fabbricati.

Altimetria — Generalità, livellazione e strumenti per rilievi altimetrici — Profili longitudinali, sezioni trasversali — Piani quotati ed a curve di livello — Pendenza di una retta e di un piano — Scala di pendenza — Pendenza di un terreno rappresentato a curve di livello.

Agrimensura — Valutazione della superficie dei terreni — Trasformazione e riduzione delle aree — Divisione e permutazione delle aree — Planimetro polare e suo uso.

Disegni — Scale di proporzioni numeriche e grafiche — Scale ticoniche — Riduzioni lineare e superficiale dei disegni — Trasformazione di scale — Riporto e misura degli angoli nel disegno — Pantografo e suo uso — Strumenti per il disegno topografico — Lumeggiamento e grosseggio dei disegni — Tinte e segni convenzionali — Segni catastali.

Costruzioni.

Classificazione dei terreni in rapporto alla loro consistenza — Pietre naturali (classifica ed uso) — Laterizi (classifica ed uso) — Murature di pietrame, di laterizi e miste — Costruzioni in pietra da taglio — Volte semplici e composte (loro suddivisione, struttura, centinatura) — Solai in ferro e laterizi — Soffitti in piano e centinati, loro struttura — Copertura degli edifici — Varie specie di copertura — Grossa e piccola armatura di legname — Capriate in legno e metalliche — Vari tipi di capriate.

Pavimenti — Scale — Struttura in cemento armato (piattebande, pilastri, solai, ecc.).

Legnami e loro impiego — Congiunzione dei legnami — Connessioni semplici e composte — Denominazione e forma dei tagli e degli incastri che si fanno per assicurare le congiunzioni — Uso dei legnami nelle parti completive degli edifici — Ferro ed altri metalli che si impiegano nelle costruzioni — Giunzione ed unione dei ferri nelle diverse armature.

Nozioni generali sulla struttura e sulle parti dei ponti e ponticelli in muratura, in legname, in ferro, sulla struttura delle strade e loro rappresentazione grafica.

Tombini — Fognature — Gallerie — Condutture d'acqua potabile e di distribuzione nell'interno degli edifici.

2° Cultura generale.

Matematica.

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali — Calcolo letterale ed algebrico — Equazioni di 1° e 2° grado — Calcolo logaritmico.

Geometria piana: retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida: angoli diedri e poliedri, solidi comuni, misure di superfici e volumi.

Trigonometria rettilinea: fino alla riproduzione dei triangoli.

Fisica, chimica ed elettricità.

Fisica — Proprietà generale dei corpi e proprietà dei solidi — Peso specifico e densità — Cenni di idrostatica — Aerostatica — Acustica — Ottica — Termologia, magnetismo — Elettrostatica — Elettrodinamica.

Principi essenziali, leggi fondamentali, applicazioni industriali pratiche relative.

Chimica — Fenomeni chimici — Atomi e molecole — Valenza — Acidi — Sali — Basi — Idrogeno — Ossigeno — Azoto — Aria — Acqua.

Cloro — Solfo — Carbonio — Composti relativi.

Metalli principali: ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino. Le principali leghe.

3° Elementi generali di statistica.

(Vedasi programma degli esami di concorso per la specialità tecnologico-meccanica).

p. *Il Ministro*: PARIANI.

(1742)

Concorso a 7 posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio (gruppo B).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XIII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, concernente agevolezze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo del 3 ottobre 1936-XIV, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 7 posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prender parte coloro che sono muniti di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, il limite massimo di età è elevato a 35 anni, e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 39.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di 4 anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI, di S. E. il Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è elevato a 35 anni a favore dei richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali, i quali potranno essere ammessi al presente concorso anche se per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti esami di concorso per lo stesso impiego.

Con l'aumento del limite di età di cui al precedente comma si cumulano gli altri aumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

I precedenti due commi si applicano anche ai candidati che siano stati richiamati alle armi nelle circostanze ivi indicate, i quali all'atto della presentazione delle domande di ammissione al concorso non si trovino più in servizio militare.

Coloro che si trovino ad aver superato il limite massimo d'età prescritto per il reclutamento nel ruolo di cui al concorso indetto col presente decreto, i quali chiesero di partecipare al concorso per capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio indetto col decreto Ministeriale 25 gennaio 1936 e che fu poi sospeso e successivamente revocato, sono ammessi al concorso di cui al presente decreto indipendentemente dal requisito dell'età, e pertanto, ove intendano parteciparvi, debbono presentare la domanda di ammissione e i documenti prescritti nel termine e con le modalità di cui al presente decreto.

Al personale statale in servizio civile non di ruolo comunque denominato, alla data del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, che dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, ed entro il 18 dicembre 1936-XV, data di entrata in vigore del citato R. decreto-legge n. 2109, abbia riportata idoneità in pubblico concorso per nomine nei ruoli del personale di gruppo *B* o parificabile delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, non si applica alcun limite di età per l'ammissione al presente concorso.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al presente concorso nei riguardi di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e del personale civile non di ruolo che, al 4 febbraio 1937 (data del R. decreto-legge n. 100) presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Nei riguardi del personale non di ruolo di cui al comma precedente non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, lo abbiano prestato ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;
2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato e insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale o copia del medesimo autenticata da notaio di abilitazione del corso superiore di Regio istituto tecnico (sezione industriale), oppure di licenza di Regio istituto tecnico (sezione industriale) o di Regio istituto industriale conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico;

2° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal prefetto;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione. Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato e vistato per ratifica da S. E. il Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. Detto certificato può anche essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e contro-firmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri Sanmarinese; quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 debbono contenere l'attestazione che l'inscrizione è stata ininterrotta ed essere in ogni caso vistati per ratifica da S. E. il Segretario del P. N. F., Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

7° certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente i servizi sanitari di un ente delle dette Forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente il servizio sanitario che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; gli invalidi per la causa nazionale, di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, e gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione delle benemerenze di guerra, per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312 dimostrare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare (servizi civili), per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che prestino, senza interruzione, servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, da almeno due anni, alla data 4 febbraio 1937-XV, certificato attestante tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono; ovvero, per coloro che siano in servizio civile non di ruolo comunque denominato, alla data 7 dicembre 1936-XV, ed abbiano riportato — dopo il 5 aprile 1933 ed entro il 18 dicembre 1936 — l'idoneità in un pubblico concorso per nomina nei ruoli del personale del gruppo *B* o parificabile delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, certificato rilasciato dalla competente Amministrazione, da cui risulti l'idoneità come sopra conseguita e la qualità di dipendente statale in servizio civile non di ruolo alla detta data 7 dicembre 1936-XV;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia di data recente con la firma del concorrente, debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certicati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande, che, entro il termine sopra fissato, non perverranno al Ministero della guerra, corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno nelle prove scritte e grafiche e nella prova orale, di cui al programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte e grafiche saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti dovranno riportare una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e grafiche, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, e degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, e nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito nella legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18, e di coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'articolo 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, e negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale e degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929-VII del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre, se vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, e all'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 maggio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: PARIANI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
ai posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio

Prove scritte e grafiche.

1. — Prova pratica di organizzazione di lavoro.

Dato un manufatto da allestire (su disegno o campione) diagrammare la lavorazione, stabilendo le successive fasi di esecuzione, ripartendo fra gli operai gli schizzi dei singoli tempi del ciclo, completi di tutte le indicazioni occorrenti ad una distribuzione razionale; macchine ed attrezzi di lavoro più adatti, eventuali abbozzi di ferma pezzi o maschere, velocità di lavoro, durata presunta di esecuzione, ecc.

Prestabilire le modalità per il controllo e la verifica dei pezzi allestiti e le attrezzature occorrenti.

Il candidato dovrà, in particolareggiata esposizione scritta, illustrare il concetto seguito e delucidare il processo adottato. Tale relazione servirà anche a dar prova della capacità del candidato ad esprimersi in forma chiara e propria.

2. — Prova scritta di cultura generale (matematica).

Consisterà in tre esercizi rispettivamente di algebra, geometria e trigonometria, sulle materie di cui al successivo programma per il saggio di cultura generale (sarà consentito l'uso delle sole tavole dei logaritmi).

3. — Prova grafica di disegno lineare.

Esecuzione da campione e preferibilmente a mano libera di schizzi rappresentanti un manufatto modello nelle sue varie viste e sezioni, da compilarsi con la chiarezza necessaria a permettere la sicura interpretazione da chi potrebbe essere chiamato a riprodurlo. (Il candidato dovrà disporre solo di un compasso a nonio, riga lunga, due squadrette, doppio decimetro, lapis e gomma).

N. B. — la durata delle prove scritte e grafiche è fissata in sei ore.

Prova orale.

a) Tecnologia e meccanica teorica e pratica:

Legnami da lavoro. Qualità varie e caratteri relativi.

Malattie e difetti dei legnami. La stagionatura naturale ed artificiale. Conservazione del legname. Lavorazione a mano ed a macchina dei legnami. Assortimento e misure commerciali.

Colori naturali ed artificiali. Colori fondamentali. Vernici - Verniciatura.

Le lavorazioni di fonderia (acciaio, ghisa, metalli ricchi e leghe).

Le lavorazioni di prima trasformazione: Fucinatura - Stampatura - Laminazione - Trafilatura - Saldature.

I trattamenti termici.

Tecnologia meccanica dei metalli - Generalità sulle loro lavorazioni - Tracciatura, sistemi di misura e di controllo - Prove e collaudi dei materiali metallici.

Lavorazione a freddo dei metalli - Macchine utensili - Attrezzeria - Organizzazione ed impianto.

La tecnologia della carta, delle fibre tessili, pelli e cuoiami.

Lubrificanti - Colori (naturali ed artificiali). Lacche, mastici. Preparazione della vernice.

Materiali da costruzione, calce, gessi, cementi, materiali laterizi, materiali refrattari.

b) Meccanica (da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa):

Forze e loro rappresentazione - Composizione e scomposizione.

Momenti - Coppie - Centro di gravità - Applicazioni relative - Macchine semplici.

Cinematica - Moto uniforme - Vario - Rotatorio - Oscillatorio - Elementi essenziali e leggi caratteristiche.

Dinamica - Leggi fondamentali - Massa - Momento d'inerzia - Urto dei corpi - Applicazioni relative.

Resistenza dei materiali - Azioni deformanti - Macchine per misura - Rappresentazione grafica - Applicazione per casi semplici di calcoli di costruzione.

Resistenze passive - Leggi di Coulomb - Attrito (strincio, volvente e nei perni) - Rigidezza degli organi flessibili - Resistenza del mezzo - Problemi di applicazione a casi pratici.

Trasmissioni - Generalità e teoremi fondamentali (pulegge, ruote di frizione e dentate).

Vari sistemi di trasmissione (cinghie, corde, catene, biella, parallelogrammi, eccentrici, camme, arpionismi).

Meccanica applicata ai meccanismi semplici - Equazione del lavoro - Rendimento - Freni - Volanti e regolatori.

Generatori di vapore - Fornelli delle caldaie a vapore - Disposizioni per la combustione ad olio pesante - Camino e sue dimensioni pratiche - Tiraggio forzato - Vari tipi di caldaie - Accessori relativi (alimentatori, economizzatori, separatori, riduttori, epuratori).

Macchine termiche - Diagrammi e rendimento - Calcolo della potenza e del consumo - Macchine ad espansione multipla - Distruzione, espansione, condensazione: congegni e soluzioni varie, diagrammi relativi - Turbine a vapore dei diversi tipi. Generalità sulle macchine a scoppio ed a combustione - Miscugli detonanti - Gasogeni e carburatori - Calcolo dei principali organi della machina.

Nozioni pratiche di idrodinamica - Teorema di Bernouilli - Classifica e portata delle bocche - Moto dell'acqua nei canali e nei tubi e leggi relative - Condotte forzate - Canali industriali - Cenni sulla alimentazione idraulica urbana.

Macchine idrauliche - Ruote, turbine, pompe, costruzione generica, organi accessori, criteri di impiego.

Norme d'impianto delle macchine termiche e idrauliche con i relativi servizi completivi.

Trazione meccanica - Resistenza al moto - Trazione e aderenza - Effetto della pendenza - Influenza delle curve, effetto utile, e potenza motrice - Cenni generali sui tipi più comuni di locomotive ferroviarie e di locomotive stradali - L'automobile e la sua costituzione (organi e congegni, funzioni relative e dati pratici di calcolazione).

Locomozione nell'aria - Esame sommario dei diversi tipi di dirigibili e di velivoli - Diversi tipi di motori.

Prove e collaudi - Freni dinamometrici - Dinamometrici di trasmissione - Prove delle caldaie a vapore a freddo e a caldo - Collaudo e prova di macchine termiche ed idrauliche - Norme ed apparecchi per la prevenzione degli infortuni.

c) Nozioni di elettrotecnica.

Magnetismo - Fondamenti sperimentali - Legge di Coulomb - Massa e forza magnetica - Corpi magnetici - Campo magnetico terrestre - Declinazione ed inclinazione - Bussole - Potenziale magnetico - Distribuzione di masse magnetiche - Intensità di magnetizzazione - Lamina magnetica - Induzione, suscettibilità e permeabilità magnetiche - Lavoro di magnetizzazione - Cicli di isteresi - Proprietà magnetica del ferro, dell'acciaio e della ghisa - Forza portante delle calamite.

Elettrostatica - Fondamenti sperimentali - Masse e forze elettriche - Unità di carica - Leggi dell'equilibrio elettrico - Campi elettrici - Potenziale elettrico - Unità di capacità - Condensatori: loro energia potenziale e loro accoppiamento - Macchine elettrostatiche.

Elettrodinamica - Corrente elettrica - Forza motrice - Unità di corrente - Resistenza elettrica - Legge di Omh - Unità di resistenza - Principî di Kirchoff - Circuiti derivati - Raggruppamenti delle resistenze - Fenomeni calorifici, luminosi ed elettrolitici delle correnti - Leggi relative - Pile - Accumulatori - Applicazioni industriali correnti e per uso militare - Elettromagnetismo - Principio dell'equivalenza - Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche - Teoria di circuiti magnetici - Galvanometri - Solenoidi - Energia di un circuito elettrico contenuta in un campo magnetico - Forze esercitate dai campi magnetici e sui conduttori percorsi da correnti.

Induzione elettromagnetica - Espressione della forza elettromotrice e della quantità di elettricità indotta - Legge di Lenz - Fenomeni di mutua ed auto induzione - Unità di induttanza - Rocchetto di Ruhmkorff - Energia potenziale ed elettromagnetica.

Misure elettriche - Concetti fondamentali intorno alle misure delle grandezze elettriche - Unità del sistema assoluto C. G. S. e del sistema pratico - Misure delle correnti - Galvanometri - Elettrodinamometri - Voltametri - Amperometri industriali e loro verifica - Misura delle differenze di potenziale - Elettrometri - Voltametri industriali e loro verifica - Misura delle forze elettromotrici - Misura delle resistenze - Ohmetri - Misura della resistenza degli elettroliti - Misura della potenza elettrica - Wattometri, contatori e loro verifica - Misure magnetiche industriali - Misure di induttanza - Misure di capacità - Fasometri - Frequenzometri - Misure fotometriche.

Correnti alternate - Grandezze alternate sinussoidali e non sinussoidali - Valore medio e valore efficace - Correnti alternate nei circuiti contenenti resistenza, induttanza e capacità - Potenza elettrica nei circuiti percorsi da correnti alternate - Fattore di potenza - Fenomeno di risonanza - Impiego pratico dei condensatori.

Macchine dinamo elettriche per corrente continua - Loro parti essenziali - Diversi tipi di armature e di avvolgimenti per macchine bipolari e multipolari - Macchine unipolari - Commutazione e fenomeni di reazione - Diversi modi di eccitazione e regolazione - Caratteristiche e coefficienti di rendimento - Accoppiamento - Alternatori: loro parti essenziali - Diversi tipi di alternatori - Reazione di armatura - Alternatori monofasi e polifasi - Alternatori trifasi con collegamento a stella ed a triangolo - Curve caratteristiche - Coefficienti di rendimento - Accoppiamento.

Motori - Principio della riversibilità delle macchine dinamo elettriche - Motori elettrici a corrente continua variamente eccitati - Loro proprietà e regolazione - Coefficienti di rendimento - Motori a corrente alternata, sincromi ed a collettore: loro funzionamento e rendimento.

Trasformatori - Teoria elementare dei trasformatori statici - Principali tipi di trasformatori monofasi e polifasi e loro accoppiamento in parallelo - Coefficiente di rendimento - Partitori elettrici - Trasformatori di misura - Trasformatori rotanti - Convertitori.

Accumulatori - Principali tipi di accumulatori industriali e caratteristiche relative.

Trasmissione e distribuzione di energia - Vari sistemi di distribuzione, particolarità distintive - Calcolo degli elementi essenziali.

Centrali generatrici per corrente continua ed alternata a motori termici ed idraulici - Quadri ed apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione.

Stazioni ricevitrici - Stazioni a corrente continua con o senza accumulatori - Stazioni a corrente alternata e cabine di trasformazione - Stazioni convertitrici.

Illuminazione elettrica - Generalità - Lampade ad arco o ad incandescenza - Lampade speciali - Consumi specifici - Norme di distribuzione e di impianto.

Locomozione elettrica - Generalità - Sistemi vari di trazione - Generalità descrittive - Accessori di impianto (linee, organi di presa, regolazione).

Telegrafia e segnalazione elettrica - Sistemi principali - Apparechi più comuni e particolarità relative.

Riscaldamento elettrico industriale.

Esercizio pratico degli impianti - Prevenzione infortuni - Norme di soccorso di urgenza.

d) Cultura generale.

Matematica (da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa).

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali.

Calcolo letterale algebrico - Equazioni di 1° e 2° grado.

Calcolo logaritmico.

Geometria piana - Retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida - Angoli diedri e poliedri, solidi, comuni, superfici e volumi.

Trigonometria rettilinea fino alla risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva - Proiezioni ortogonali, prospettiva, prospettiva parallela, piani quotati, proiezioni assonometriche - Penetrazione fra poliedri e solidi.

Fisica e chimica:

Proprietà generali dei corpi - Peso specifico e densità.

Nozioni di idrostatica - Aerostatica - Acustica - Ottica - Termologia.

Principi essenziali, leggi fondamentali - Applicazioni industriali pratiche relative.

Fenomeni chimici - Atomi e molecole - Valenza - Acidi sali basi.

Ossigeno - Azoto - Aria - Acqua.

Cloro - Zolfo - Carbonio - Composti relativi.

Combustibili industriali naturali ed artificiali.

Metalli principali, ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino.

Le principali leghe industriali.

I principali fenomeni dell'elettrochimica con speciale riferimento alle preparazioni industriali più diffuse.

Elementi generali di statistica.

Statistica teorica.

Generalità. La funzione del procedimento induttivo nell'indagine scientifica. Concetto di statistica.

I dati statistici. La rivelazione e lo spoglio. Organi preposti alle rilevazioni statistiche: organi centrali e organi periferici; l'Istituto Centrale di Statistica. Il dato statistico. Le tabelle statistiche. Valutazione critica dei dati. Errori, loro scoperta ed eliminazione. L'impiego di macchine nello spoglio e nell'elaborazione dei dati.

I metodi statistici. La metodologia statistica. L'espressione numerica e i metodi matematici nella statistica. La comparabilità dei dati. Confronti fra dati effettivi e confronti fra dati ridotti con procedimenti semplificativi: la comparabilità ottenuta mediante i rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche, ecc.

Le leggi statistiche. La regolarità dei fenomeni statistici.

Cenni sul principio di probabilità. Legge dei grandi numeri.

Statistica applicata.

A) statistiche della popolazione e demografia.

Stato e movimento della popolazione con particolare riguardo all'Italia: Censimenti e classificazioni che ne derivano. Densità della popolazione. Statistica dei matrimoni, delle nascite e delle morti, statistica dei movimenti migratori interni ed esterni. Quozienti generici sul movimento naturale (nuzialità, natalità, mortalità) e del movimento sociale della popolazione. Cenni sui quozienti specifici. Cenno sulle tavole di sopravvivenza e di mortalità e sul loro impiego.

Denatalità, sviluppo della popolazione e politica mussoliniana della popolazione. Urbanesimo.

B) Statistiche economiche.

Le principali statistiche della vita economica nazionale, con particolare riguardo all'Italia: *a*) censimenti industriali e agricoli; *b*) produzione, scambi, moneta, risparmio, salari, prezzi.

Cenni sui numeri indici dei prezzi e del costo della vita.

(1743) p. *Il Ministro*: PARIANI.

Concorso ad un posto di cancelliere di tribunali militari di 3ª classe.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923-I, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923-I, numero 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito nella legge 18 giugno 1931-IX, n. 919;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, recante modificazioni alle disposizioni vigenti per l'amministrazione della giustizia penale militare;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, recante modificazioni all'organico dei cancellieri militari;

Vista la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'amministrazione militare;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, concernente agevolezze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo del 3 ottobre 1936-XIV, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di cancelliere di tribunali militari di terza classe (grado 11°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano muniti del titolo di studio indicato nel successivo articolo 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 20 e non oltrepassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV il limite massimo di età è elevato a 35 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 39.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la Causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è elevato a 35 anni a favore dei richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali, i quali potranno essere ammessi al presente concorso anche se per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti esami di concorso per lo stesso impiego.

Con l'aumento del limite di età di cui al precedente comma si cumulano gli altri aumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

I precedenti due commi si applicano anche ai candidati che siano stati richiamati alle armi nelle circostanze ivi indicate, i quali all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso non si trovino più in servizio militare.

Al personale statale in servizio civile non di ruolo, comunque denominato, alla data del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, che dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, ed entro il 18 dicembre 1936-XV, data di entrata in vigore del citato R. decreto-legge n. 2109, abbia riportata idoneità in pubblico concorso per nomina nei ruoli del personale del gruppo *B* o parificabile delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, non si applica alcun limite di età per l'ammissione al presente concorso.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al presente concorso nei riguardi di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e del personale civile non di ruolo che al 4 febbraio 1937 (data del R. decreto-legge n. 100) presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Nei riguardi del personale non di ruolo di cui al comma precedente non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, lo abbiano prestato ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo articolo 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di licenza liceale o di titolo equipollente;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal Prefetto;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione. Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del P. N. F., Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. Detto certificato può anche essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, dovranno essere firmati dal segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sammarinese; quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 debbono contenenere l'attestazione che l'iscrizione è stata ininterrotta ad essere in ogni caso vistati per ratifica da S. E. il Segretario del P. N. F., Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

7° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente i servizi sanitari di un ente delle dette Forze armate comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente i servizi sanitari che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, e gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare (servizi civili), per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che prestino, senza interruzione, servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, da almeno due anni, alla data 4 febbraio 1937-XV, certificato attestante tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono; ovvero, per coloro che siano in servizio civile non di ruolo, comunque denominato, alla data 7 dicembre 1936-XV, ed abbiano riportato - dopo il 5 aprile 1933 ed entro il 18 dicembre 1936 - l'idoneità in un pubblico concorso per nomine nei ruoli del personale del gruppo *B* o parificabile delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, certificato rilasciato dalla competente Amministrazione, da cui risulti l'idoneità come sopra conseguita e la qualità di dipendente statale in servizio civile non di ruolo alla detta data 7 dicembre 1936-XV;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia, di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata, in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) ed il certificato di dipendenza dell'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande che entro il termine sopra fissato, non perverranno al Ministero della guerra corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami di concorso consisteranno:

1° in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) elementi di diritto e procedura penale militare;

b) elementi di ordinamento giudiziario militare;

2° in una prova orale su ciascuna delle materie sopra indicate ed inoltre su elementi di diritto e procedura penale comune e di diritto amministrativo.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

La prova scritta avrà luogo per coloro che risiedono in Italia in Roma, e per coloro che risiedono in territori della Libia, delle isole italiane dell'Egeo e dell'Africa Orientale Italiana in sedi dei territori stessi che a suo tempo saranno stabilite dal Ministero della guerra.

La prova orale avrà luogo per tutti in Roma.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale, i concorrenti dovranno riportare non meno di sei decimi dei voti in ciascuna materia della prova scritta.

Ogni membro della Commissione disporrà di dieci punti per ciascuna materia della prova scritta e di dieci punti per ciascuna materia della prova orale, considerandosi come unica materia gli elementi di diritto e procedura penale militare e, parimenti, come una sola materia gli elementi di diritto e procedura penale comune.

La somma di tali punti, divisa per il numero dei commissari, costituirà il punto definitivamente assegnato al candidato per ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

Le frazioni di punto oltre il centesimo non saranno calcolate.

Saranno dichiarati idonei coloro che abbiano conseguito nell'insieme delle prove una media non inferiore a sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

La Commissione procederà alla classifica dei concorrenti dichiarati idonei secondo il numero totale dei punti riportati, risultante dalla somma dei punti conseguiti in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale.

Art. 10.

Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente in prova con la qualifica di alunno di cancelleria per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se la Commissione del personale della giustizia militare lo riconoscerà idoneo a conseguire la nomina stabile allo impiego, sarà nominato in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Se allo scadere del periodo di prova fosse, invece, riconosciuto, a giudizio della stessa Commissione, non idoneo, sarà licenziato senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà della detta Commissione di prorogare per non oltre sei mesi la durata del servizio di prova.

Art. 11.

Al vincitore del concorso assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929-VII, del Ministro per le finanze, lo assegno mensile di L. 700 lorde, oltre, qualora vi abbia diritto, la aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, ed all'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 maggio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: PARIANI.

(1744)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.